



COMUNE DI MERLINO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO “NONNI VIGILI”

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si propone di istituire il servizio di vigilanza dei bambini all'ingresso ed all'uscita dalla scuola , preservandoli dai pericoli connessi alla circolazione degli autoveicoli.

Il servizio dovrà essere svolto da personale volontario, in possesso dei requisiti personali e di formazione prescritti ai successivi artt. 2 e 3.

Articolo 2 – REQUISITI

Per essere idonei all'incarico i cittadini che si rendono disponibili devono:

- a) avere cessato la propria attività lavorativa per il raggiungimento dell'età pensionabile e comunque con una un'età non superiore ai 75 anni;
- b) essere residenti o domiciliati in Merlino;
- c) non aver subito condanne penali per delitti non colposi;
- e) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti dal presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico di data non anteriore ai tre mesi precedenti alla candidatura.

Eventuali titoli preferenziali:

- I. L'aver prestato la propria attività lavorativa presso corpi di Polizia Locali ovvero statali o forze armate;
- II. L'aver svolto in passato, per professione ovvero volontariamente, servizi analoghi;
- III. Far parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro.

Articolo 3 – SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

- a) entro il 31 luglio di ogni anno, gli aspiranti che vogliono aderire all'iniziativa per il successivo anno scolastico potranno presentare idonea richiesta scritta all'Ufficio di Polizia Locale ;
- b) valutate le domande, il Responsabile del servizio inviterà gli aspiranti a colloqui individuali per valutarne le attitudini e conoscerne le esigenze;
- c) prima dell'inizio di ogni anno scolastico , l'Ufficio di Polizia Locale organizzerà un breve corso di formazione rivolto ai volontari prescelti, affinché essi siano preparati prima dell'inizio del servizio; le modalità del corso saranno stabilite con determinazione del Responsabile di servizio;
- d) il Comune , per il tramite dell'Ufficio di Polizia Locale fornirà a ciascuno degli incaricati l'attrezzatura e/o abbigliamento necessario che dovrà comunque garantire visibilità, riconoscibilità e sicurezza degli addetti;

e) il Responsabile di servizio si occuperà della necessaria copertura assicurativa dei volontari per i servizi svolti.

Articolo 4 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

a) il servizio si articola su prestazioni giornaliere che andranno a coprire esclusivamente gli orari di entrata e uscita delle scuole, da dieci minuti prima dell'entrata dei bambini sino all'orario di inizio delle lezioni e da dieci minuti prima dell'uscita sino al completo allontanamento degli alunni dal Plesso Scolastico.

b) all'Ufficio di Polizia Locale spetta il controllo sull'attività svolta e l'adozione di opportuni provvedimenti atti a migliorare l'attività oggetto del presente regolamento;

d) i volontari, in caso di impedimento per malattia o altra causa, devono darne tempestiva informazione al Comune.

Articolo 5 – COMPITI E COMPORTAMENTO

a) il rapporto tra i volontari, gli alunni, i loro accompagnatori ed il personale scolastico dovrà essere improntato all'educazione, al rispetto ed alla tolleranza;

b) l'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio;

c) durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di identificazione e riconoscimento previsti dall'art. 3, lett. d);

c) i volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, relative all'espletamento dello stesso, senza interferire o sostituirsi all'Agente di P.L.;

d) in particolare, il servizio potrà essere espletato secondo le modalità di seguito elencate, salvo diversa indicazione dell'Ufficio di Polizia Locale o specifiche disposizioni del Responsabile di servizio:

- stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e uscita, come meglio descritto al precedente art. 4 lett. a);
- sorvegliare i minori affinché non incorrano in pericoli dovuti alla circolazione di veicoli, facilitando ai bambini l'attraversamento della strada, in piena sicurezza;
- segnalare eventuali comportamenti illeciti, in particolare relativi alla circolazione stradale, osservati durante il servizio, all'Ufficio di Polizia Locale.

Articolo 6 – DURATA DELL'INCARICO

a) l'incarico ha durata dall'inizio dell'anno scolastico fino alla sua conclusione;

b) i volontari che per motivi di forza maggiore non potranno più garantire la continuità del servizio dovranno comunicarlo per iscritto all'ufficio di Polizia Locale.

c) l'incarico può essere anticipatamente per revoca da parte del Responsabile del servizio di Polizia Locale :

- 1) per inosservanza dei doveri stabiliti nel presente regolamento, a seguito di semplice contestazione da parte del Responsabile di servizio;
- 2) per il venir meno di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente Regolamento.

La revoca ha effetto immediato, fatta eccezione per il venir meno del requisito di cui all'art. 1, lett. a), nel quale caso la revoca ha effetto dalla cessazione del corrente anno scolastico.